

Codice A16160

D.D. 18 febbraio 2015, n. 44

DEC VIA DSA DEC- 2008 - 0000915 del 19.09.2008 relativo al progetto presentato dalla Sogin di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi (Cemex) e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex nel Comune di Saluggia VC. Verifica di ottemperanza prescrizioni n. 9.1, 9.2, 9.4.4, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.6.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.9.1, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.11.1, 9.11.2, 9.12.1

IL DIRIGENTE

La Sogin S.p.A., con sede legale in Roma, via Torino 6, ha presentato alla Regione Piemonte in data 24 ottobre 2005 lo Studio di impatto ambientale relativo al progetto dell' "Impianto CEMEX" da ubicarsi nel sito Eurex, in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di compatibilità ambientale ex art. 6 della L. 349/86.

Il nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione *Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti* la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: *Pianificazione e Gestione Urbanistica, Pianificazione Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Sanità Pubblica, Turismo Sport Parchi, Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile*.

Con determina dirigenziale 293 del 31 ottobre 2005 sono inoltre state individuate quali strutture interessate all'istruttoria le Direzioni regionali *Pianificazione e Gestione Urbanistica, Pianificazione Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Sanità Pubblica, Turismo Sport Parchi, Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile* ed è stato stabilito di individuare all'interno della Direzione *Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti*, quali altri Settori coinvolti nel procedimento i Settori "*Tecnologie di smaltimento e recupero*", "*Risanamento acustico ed atmosferico*" e "*Programmazione interventi di risanamento e bonifiche*".

La Regione Piemonte, con la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 2351 del 13 marzo 2006, ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 e dell'art 18 della L.R. 40/1998 ritenendo condivisibile l'obiettivo del progetto ma ritenendo che l'espressione del parere dovesse essere vincolata al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni illustrate nel provvedimento stesso.

Con il DEC VIA DSA DEC-2008-0000915 del 19 settembre 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel decretare giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ha recepito, tra l' altro, anche le prescrizioni proposte dalla Regione Piemonte, demandando alla stessa la verifica di ottemperanza.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nel DEC VIA, la Sogin, allo stato attuale, ha presentato alla Regione Piemonte la seguente documentazione:

- con nota Prot. n. 0041087 del 23 ottobre 2013, l' elaborato NP VA 00676 "Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex Decreto di compatibilità ambientale DSA DEC- 2008 –0000915 del 19/09/2008 Prescrizioni: 1c e 9.7.1. – Sistema convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia" per l' ottemperanza alla prescrizione 9.7.1 e, con la successiva nota Prot. n. 0030039 del 25 giugno 2014, il documento NP VA 00790 "Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex – Chiarimenti ed integrazioni nota Regione Piemonte Prot. 3048/DB10.13 del 28 febbraio 2014";
- con nota Prot. n. 0043369 del 7 novembre 2013, l' elaborato NP VA 00677 "Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex Decreto di compatibilità ambientale DSA DEC-2008 –0000915 del 19/09/2008 Prescrizione n. 9.5.2 e 9.7.2 - Proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale

componenti “Suolo, Sottosuolo e Ambiente idrico” per l’ ottemperanza alle prescrizioni 9.5.2 e 9.7.2 e con la successiva nota Prot. n. 0030039 del 25 giugno 2014 il documento NP VA 00790 “Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex – Chiarimenti ed integrazioni nota Regione Piemonte Prot. 3048/DB10.13 del 28 febbraio 2014”;

- con nota Prot. n. 0007344 del 12 febbraio 2014, l’ elaborato NP VA 00716 “Progetto architettonico per le opere di finitura” per l’ ottemperanza alla prescrizione 9.12.1;
- con nota Prot. n. 0015512 del 27 marzo 2014, l’ elaborato NP VA 00763 “Stoccaggio in sicurezza nel Deposito D2 di rifiuti di III categoria derivanti dal CEMEX” per l’ ottemperanza alla prescrizione 9.9.1;
- con nota Prot. n. 0016676 del 2 aprile 2014, l’ elaborato NP VA 00778 “Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex Decreto di compatibilità ambientale DSA DEC-2008 –0000915 del 19/09/2008 Prescrizioni 1.e – 9.5.3 “Sistemi di stoccaggio dei materiali pericolosi” per l’ ottemperanza alla prescrizione 9.5.3;
- con nota Prot. n. 0016655 del 2 aprile 2014 l’ elaborato NP VA 00768 “Sito Eurex di Saluggia – Impianto Cemex Decreto di compatibilità ambientale DSA DEC-2008 –0000915 del 19/09/2008 Prescrizione n. 9.10.2 “Autorizzazioni degli impianti di betonaggio” per l’ ottemperanza alla prescrizione 9.10.2;
- con nota Prot. n. 50371 del 22 ottobre 2014, gli elaborati SLCX 02002R03 “Relazione geologica” e SLCX02003R02 “Relazione Geotecnica” per la verifica di ottemperanza alla prescrizione 9.6;
- con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 l’elaborato NP VA 00798 rev.00 “Impianto CEMEX Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2008-0000915 del 19/09/2008 – Prescrizioni in ottemperanza alla Regione Piemonte” in cui si descrivono le modalità con cui la Sogin intende ottemperare alle prescrizioni 9.1, 9.2, 9.4.4, 9.4.5, 9.5.1, 9.10.1, 9.10.3, 9.11.1, 9.11.2.

Al fine di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni, la Direzione regionale Ambiente ha sottoposto la documentazione presentata dalla Sogin alle Direzioni ed ai Settori regionali già individuati nell’ambito del procedimento per l’espressione del parere regionale ex art. 6 della L. 349/86, competenti per le specifiche materie trattate, all’Arpa Piemonte e, quella relativa alle prescrizioni 9.5.2, 9.7.1, 9.7.2, anche alla Provincia di Vercelli.

Inoltre, in considerazione dello specifico argomento trattato, la documentazione inerente la prescrizione 9.9.1 è stata sottoposta anche al Comune di Saluggia.

Tenuto conto di quanto emerso dall’esame della documentazione agli atti e degli approfondimenti condotti con il supporto dei soggetti sopra citati, si rappresenta, quanto segue.

Prescrizione 9.1 (l’impianto di processo deve essere destinato unicamente al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell’ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell’impianto Eurex): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha dichiarato che l’impianto CEMEX sarà destinato esclusivamente al trattamento dei soli rifiuti liquidi radioattivi provenienti dalle diverse fasi del decommissioning dell’impianto Eurex, allegando, a sostegno delle affermazioni, alcuni estratti del documento SOGIN SLCX001000_rev0.2 “Rapporto di progetto particolareggiato di un impianto di cementazione di rifiuti liquidi radioattivi e di un deposito per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi solidi – CEMEX” in fase di approvazione da parte di Ispra;

prescrizione 9.2 (il deposito D3 deve avere caratteristiche e dimensioni funzionali unicamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione, dei rifiuti solidi di terza categoria stoccati nel sito e di quelli provenienti dal trattamento e

condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito (...): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha dichiarato che il deposito D3 avrà le caratteristiche idonee a stoccare provvisoriamente i rifiuti solidi di terza categoria, prodotti anch'essi nelle differenti fasi del decommissioning, allegando, a sostegno delle affermazioni, alcuni estratti del documento SOGIN SLCX001000_rev0.2 *“Rapporto di progetto particolareggiato di un impianto di cementazione di rifiuti liquidi radioattivi e di un deposito per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi solidi – CEMEX”* in fase di approvazione da parte di Ispra;

prescrizione 9.4.4 (devono essere tempestivamente segnalati alla struttura competente presso l'ARPA qualsiasi evento anomalo o incidentale che possa comportare un significativo incremento del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone (art. 100 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.) e qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria. (...): la Sogin nella nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha dichiarato che sarà sua cura informare Arpa di qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria, che comporti una comunicazione all'Autorità di Sicurezza Nucleare ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 230/1995 e s.m.i o dell'autorizzazione all'esercizio del CEMEX stesso.

Al proposito si sottolinea che la prescrizione prevede la comunicazione in presenza di qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, e non limitatamente alle situazioni oggetto di comunicazione ex.art.100 del D.lgs 230/1995. Si rileva pertanto la necessità che la comunicazione non si limiti alle situazioni oggetto di comunicazione ex.art. 100 del D.lgs 230/1995, ma venga effettuata nei termini più generali previsti nel DEC VIA;

prescrizione 9.5.1 (Qualora si dovesse evidenziare sul sito una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al D.M. 471/99 regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha dichiarato che porrà in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito in linea con il titolo V, parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i qualora si dovesse evidenziare sul sito Eurex una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse;

prescrizione 9.5.2 (Sempre in riferimento al D.M. 471/99, si ritiene che possa essere in ogni caso cautelativa la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee sui punti di campionamento esistenti volta a verificare che i superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee rilevati, ove ancora esistenti e non dovuti ad episodi puntuali, non si propaghino all'interno dell'area di intervento rendendo necessaria l'attivazione delle procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i): la documentazione presentata (documenti NP VA 00677 e NP VA 00790) risponde a quanto richiesto ed a quanto rilevato dalla Regione Piemonte con nota Prot. 3048 del 28 febbraio 2014;

prescrizione 9.5.3 (Per lo stoccaggio dei materiali pericolosi dovranno essere attuati sistemi di contenimento mediante i quali sarà possibile escludere il verificarsi di potenziali sversamenti, che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee): la documentazione presentata (documento NP VA 00778) risponde a quanto richiesto;

prescrizione 9.6. (Il proponente dovrà elaborare una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 ed i relativi documenti dovranno essere realizzati da tecnici idoneamente abilitati in materia. In particolare si sottolinea che

- *all'interno della relazione geologica, in particolare dovranno essere indicate analisi e schema delle circolazione idrica sotterranea e possibili interazioni con l'attività di progetto.*
- *l'indagine geotecnica dovrà contenere valutazioni circa le scelte fondazionali in coerenza con i carichi e i cedimenti ammissibili. Dovrà essere indicata la metodologia utilizzata per il dimensionamento dei parametri geotecnici indicati.*
- *l'indagine geognostica, come peraltro indicato nella documentazione di progetto, dovrà essere opportunamente integrata al fine di escludere eventuali sorprese di natura geologica (eventuali nuovi sondaggi e/o prove penetrometriche).*

La "Relazione geologica" e la "Relazione geotecnica" soddisfano le prescrizioni tecniche risultando conformi ai disposti del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008. La relazione geologica contiene un capitolo che individua l'andamento della falda e fornisce informazioni sull'interazione della falda con l'opera in progetto. La relazione geotecnica fornisce valutazioni circa le scelte fondazionali, i carichi ammissibili in funzione dei cedimenti massimi ammissibili. Inoltre, i parametri geotecnici sono ricavati sia da indagini dirette in situ, quali sondaggi e penetrometrie, sia con analisi di laboratorio quali granulometrie. Si rileva che diversamente da quanto dichiarato nella Relazione Geologica, la zona non risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

Nel merito della valutazioni ivi contenute si osserva che

- nel paragrafo 6.5.2. si afferma che come riferimento dei calcoli geotecnici si sia assunta la profondità della falda a 4,5 dal p.c. che corrisponde a quella misurata a fine sondaggio. Tuttavia, considerato quanto affermato nei paragrafi 7.3.3 e 10.1 occorre che la quota di riferimento per i calcoli geotecnici (capacità portante), benché i risultati forniti siano cautelativi, tenga conto (non solo nelle fasi di scavo, ma anche in quelle di esercizio) del livello massimo della falda possibile, che in occasione di eventi alluvionali della Dora Baltea è quella di piano campagna e non quella di -4,5 m dal p.c.
- occorrerà escludere che la realizzazione delle opere determini cedimenti del terreno nell'intorno dove sono già presenti altri edifici. A tale riguardo occorrerà monitorare tale aspetto in fase realizzativa al fine di mettere in atto eventuali ulteriori azioni per il confinamento della dissipazione laterale dei carichi;

prescrizione 9.7.1 (*Il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali e civili dovrà essere separato da quello delle acque meteoriche o che, in alternativa siano realizzati idonei pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei singoli sistemi di trattamento, prima della miscelazione dei reflui.*)

L'unico punto di scarico che attualmente prevede la commistione di reflui e acque meteoriche è il punto di scarico indicato con il n. 3 nel provvedimento autorizzativo n. 2056 del 29/07/2013 adottato dalla Provincia di Vercelli, che vede il convogliamento delle acque civili/domestiche e delle acque meteoriche della parte sud. Si ritiene necessario che la Sogin provveda alla separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche creando due condotte e quindi due punti di scarico nella Dora Baltea o che, in alternativa, nel caso in cui venga mantenuto l'attuale ed unico punto di scarico n. 3, provveda alla realizzazione di pozzetti di ispezione e campionamento adatti al controllo, prima della commistione delle due tipologie di acque.

Il progetto inoltre prevede la possibilità che le acque reflue industriali di raffreddamento (autorizzazione della Provincia di Vercelli n. 2056 del 29/07/2013), afferenti al punto di scarico n. 2, possano essere recapitate alle vasche relative al punto di scarico n.1 ove sono convogliate le acque provenienti da operazioni di processo, potenzialmente a rischio di contaminazione radioattiva. Al proposito deve essere chiarito secondo quale protocollo viene effettuata la verifica dell'eventuale contaminazione da radionuclidi delle acque di scarico afferenti allo scarico n. 2 e devono essere precisate le modalità tecniche con le quali, in caso di effettiva contaminazione, le acque di raffreddamento vengano fatte convogliare al sistema di trattamento delle acque potenzialmente

radioattive, per essere successivamente allontanate al punto di scarico n.1.

Si ritiene inoltre che anche le acque meteoriche, in particolare quelle provenienti dall'area CEMEX, debbano essere sottoposte a periodici controlli per verificare l'eventuale presenza di contaminazione radiologica.

prescrizione 9.7.2 (*Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle acque, concordando a tal fine con la Direzione regionale competente e con l'ARPA, le modalità di realizzazione, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.*): in relazione alla documentazione presentata (documenti NP VA 00677 e NP VA 00790), con riferimento ai piani di monitoraggio delle componenti acque sotterranee e acque superficiali, si rileva quanto segue.

PIANO DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE

▪ Il nuovo piezometro E5-20 che è stato proposto ad integrazione degli esistenti non appare significativo considerando la rete di controllo attuale, la direzione di falda e l'ubicazione del campo pozzi di interesse regionale di Cascina Giarrea. Sarebbe più funzionale una localizzazione in posizione intermedia tra l'impianto e il campo pozzi, tra il sito ed il piezometro RP7 (Rif. figura 2.1/3 del documento NP VA00790). Le analisi relative al nuovo piezometro dovrebbero comprendere parametri radioattivi e convenzionali come nel piezometro RP7.

Si ritiene poi che il piezometro RP7, diversamente da quanto proposto dalla Sogin, si debba essere integrato come punto di monitoraggio della rete.

▪ Dalla prima campagna di controllo della falda svolta a marzo 2014 si possono evidenziare alcuni dati di attenzione relativi alla presenza di idrocarburi diffusa nel sito e alle tracce di Cr VI. In particolare:

- 200 mcg/l di idrocarburi tot in SX1;
- 230 mcg/l idrocarburi tot in SPW;
- 210 mcg/l idrocarburi tot in SPV e tracce di Cr VI;
- 280 mcg/l idrocarburi tot in SPT20 e tracce di Cr VI;
- 250 mcg/l idrocarburi tot in PI3 e tracce di Cr VI;
- 250 mcg/l idrocarburi tot in RP7;
- 280 mcg/l idrocarburi tot in SPE20.

Anche nel piezometro RP7 si è riscontrata la presenza di idrocarburi. Alla luce di quanto emerso si ritiene necessario un approfondimento in merito, fornendo ipotesi sulla presenza degli idrocarburi tot in pressoché tutti i punti di controllo.

▪ Si ritiene accettabile, al fine di determinare i valori soglia dei parametri Ni, Fe, Pb, la proposta di effettuare 5 campagne straordinarie in aggiunta alle 4 annuali già previste su 5 piezometri (Pz5, Pz13, SPE, E520, SX1).

In sostituzione di E5 20 come precedentemente indicato, si può inserire E2-20.

Considerati i risultati della campagna di marzo 2014 in cui i 3 parametri sono decisamente in concentrazioni basse, sotto LCL, vi è la concreta possibilità che non sia possibile e necessario calcolare i L.G.

Nel corso delle campagne semestrali in fase di esercizio si chiede di controllare, oltre al protocollo relativo ai parametri radioattivi, anche: Idrocarburi tot, NH₃, Nitriti, Nitrati, BOD, COD, Tensioattivi, metalli della tabella II, All.V, parte 4°, Titolo 5°, DLgs 152/06, e gli altri "inquinanti inorganici" citati dalla Sogin.

▪ Si concorda con il set di parametri differenziato tra fase di cantiere e di esercizio proposto per il monitoraggio della falda superficiale

▪ Considerata la mole di dati di piezometria a disposizione della Sogin, si chiede che venga predisposto un modello di flusso per valutare gli eventuali impatti sia quantitativi sia qualitativi,

tenendo conto che idrogeologicamente a valle del sito si trova il campo pozzi di interesse regionale di Cascina Giarrea.

▪ Si ritiene condivisibile la proposta di ricomprendere gli aspetti radiologici relativi alle componenti “Acque superficiali” e Acque di falda” nello studio della componente “Radiazioni ionizzanti” del “Piano di Monitoraggio Ambientale” i cui dati saranno oggetto del “Rapporto di verifica dello stato delle componenti ambientali analizzate dal SIA”, a condizione che, come previsto dalla Sogin, i suddetti Rapporti vengano trasmessi anche alla Regione Piemonte, all’Arpa, alla Provincia di Vercelli ed al Comune di Saluggia.

Ciò anche al fine di dividerli con i soggetti partecipanti al “Tavolo Tecnico nucleare per la caratterizzazione della falda superficiale di Saluggia (VC)”, attivo in Regione a partire dal 2007.

PIANO DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI

Si concorda con la proposta di continuare, durante la fase di cantiere e nelle more della realizzazione della rete fognaria, con il campionamento di due punti del corpo idrico recettore (Dora Baltea), a ridosso dell’immissione degli scarichi, uno a monte, rappresentativo della qualità delle acque superficiali a prescindere dalla presenza del sito, ed il secondo a valle degli scarichi, con funzione di riscontro per eventuali contaminazioni.

Si prende atto della frequenza di campionamento e dei parametri proposti e si chiede tuttavia che gli autocontrolli vengano eseguiti per ciascuna tipologia di refluo nei relativi pozzetti fiscali di ispezione e campionamento e, se si ritiene opportuno, anche nel fiume Dora Baltea.

Si precisa inoltre che per i reflui industriali (pozzetto campionamento punto di scarico n. 2) gli autocontrolli devono essere eseguiti ricercando quei parametri della tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 che la Ditta ritiene essere rappresentativi della lavorazione, e che le analisi devono essere effettuate non per gruppi di sostanze ma per singoli parametri.

Al proposito, si chiede che i risultati delle analisi degli autocontrolli condotti sugli scarichi vengano trasmessi anche all’Arpa e alla Provincia di Vercelli.

prescrizione 9.9.1 (Poiché viene evidenziata la possibilità di stoccare manufatti di III categoria derivanti dall’esercizio dell’impianto Cemex nel deposito D-2 nel caso in cui risultino deteriorati - e quindi non più stoccabili nel deposito D3 per la presenza di un overpack, nonostante la Guida Tecnica 26 dell’APAT stabilisca caratteristiche comuni per un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi sia di II che di III categoria, risulta necessario che il deposito D2 abbia tutte le caratteristiche atte a garantire lo stoccaggio temporaneo di tali manufatti in condizioni di sicurezza): dall’esame della documentazione presentata (documento Sogin NP VA 00763) si ritiene che siano garantite le condizioni per lo stoccaggio temporaneo in sicurezza di rifiuti di III categoria nel deposito D2;

prescrizione 9.10.1 (Poiché gli impatti sulla matrice atmosferica del progetto sono riconducibili principalmente alla fase di cantiere e all’impianto di betonaggio (collocato esternamente al sito), tutte le attività di cantiere e ad esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni (...)): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha descritto le modalità con cui condurrà le attività al fine di minimizzare la formazione di polveri e limitare le emissioni;

prescrizione 9.10.2 (L’impianto di betonaggio dovrà essere stato autorizzato ai sensi del DPR 203/88, anche seguendo le procedure semplificate delle autorizzazioni di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000):la documentazione presentata (documento Sogin NP VA 00768) risponde a quanto richiesto;

prescrizione 9.10.3 (*Per quanto riguarda la fase di esercizio le emissioni di inquinanti convenzionali provenienti dai sistemi di movimentazione e stoccaggio dei reagenti (cemento, soda caustica, acido nitrico...) nonché le emissioni del camino di espulsione aria dell'edificio di processo e del deposito D3, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia competente per territorio*): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha comunicato che sarà sua cura richiedere alla Provincia di Vercelli le autorizzazioni alle emissioni convenzionali in atmosfera, prima dell'esercizio dell'impianto CEMEX.

Al proposito si rileva unicamente che allo stato attuale il corretto riferimento legislativo è il D.lgs 152/2006 parte V e non più il DPR 203/1988.

prescrizione 9.11.1 (*Il rumore generato durante la fase di cantiere dovrà rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo*): la Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha evidenziato che le condizioni previste nel DEC VIA sono state imposte da Sogin al fornitore nell'ambito del capitolato d'appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto CEMEX.

prescrizione 9.11.2 (*per quanto riguarda le zone a ridosso dei Siti di Importanza Comunitaria si richiede che in fase di cantiere vengano attuate le seguenti misure di mitigazione volte a limitare le possibili ricadute, ovvero:*

– *utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;*

– *utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati*);

La Sogin con nota Prot. n. 62429 del 19 dicembre 2014 ha evidenziato che le condizioni previste nel DEC VIA sono state imposte da Sogin al fornitore nell'ambito del capitolato d'appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto CEMEX.

prescrizione 9.12.1 (*Si ritiene opportuno riverificare la congruità delle finiture esterne con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di tutela degli aspetti di valore preposti dal dispositivo di vincolo, tenendo conto ad esempio delle seguenti indicazioni:*

- *per i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata e per il rivestimento del camino, parrebbero opportune finiture esterne (non lucide) e tonalità chiare che evitino di dar luogo a superfici riflettenti, e di conseguenza di forte impatto visivo;*

- *per le restanti porzioni di facciata, parrebbero maggiormente congrui rivestimenti con tonalità scure ma scelte tuttavia nell'ambito dei cromatismi naturali prevalenti nella località (ad es. nei toni più scuri della gamma delle terre);*

- *per la tinteggiatura dei portoni, stanti le significative dimensioni, parrebbero più congrue tonalità di minor impatto visivo, che risultino in armonia con i cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti nella località).*

Per quanto attiene la proposta di coloritura delle porzioni di facciata ubicate al di sotto della linea orizzontale di riferimento (coincidente con il coronamento delle opere di difesa idraulica), allo scopo di ottenere una maggior armonia con i rimanenti cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti del paesaggio agrario circostante, si sconsiglia l'utilizzo del colore "B8", indicato nella legenda cromatismi delle tavole di progetto, e si propone l'uso di tonalità più scure, scegliendo pitture assimilabili ai colori più scuri previsti nella parte superiore della facciata (ad es. RAL 1019 o sue gradazioni più scure) o al colore 274 già previsto in legenda.

I materiali adottati per le finiture e le verniciature devono garantire nel tempo un elevato livello qualitativo, tenendo conto della durabilità e della resistenza alle condizioni metereologiche e climatiche della località.

Si rammenta che per l'esecuzione degli interventi in progetto dev'essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica e che, al fine di permettere all'amministrazione competente di effettuare le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e provvedere al rilascio del provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio, la documentazione che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, deve contenere anche gli elaborati di carattere descrittivo, grafico ed illustrativo che costituiscono la Relazione paesaggistica. Detta documentazione dev' essere predisposta nel pieno rispetto dei criteri e dei contenuti stabiliti dall'allegato al medesimo Decreto e, secondo l'art. 2 del D.P.C.M., costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni in materia di paesaggio.

Tutto ciò premesso,

Visto il DEC VIA DSA DEC- 2008 –0000915 del 19 settembre 2008.

Vista la Dgr 19 – 2351 del 13 marzo 2006.

Vista la determina dirigenziale 293 del 31 ottobre 2005.

determina

– di formalizzare le risultanze dell'istruttoria finalizzata alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni 9.1, 9.2, 9.4.4, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.6.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.9.1, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.11.1, 9.11.2, 9.12.1 del DEC VIA DSA DEC-2008–0000915 del 19 settembre 2008 relativo al progetto presentato dalla Sogin Spa di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex nel Comune di Saluggia (VC);

– di evidenziare che l'istruttoria della documentazione presentata dalla Sogin è stata condotta con le Direzioni ed i Settori regionali già individuati nell'ambito del procedimento per l'espressione del parere regionale ex art. 6 della L. 349/86, competenti per le specifiche materie trattate, l'Arpa Piemonte, la Provincia di Vercelli e il Comune di Saluggia come specificato in premessa;

– di sottolineare che, dall'esame della documentazione agli atti e degli approfondimenti condotti, le prescrizioni 9.1, 9.2, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.9.1, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.11.1, 9.11.2 si ritengono ottemperate senza ulteriori indicazioni mentre le prescrizioni 9.4.4, 9.6.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.12.1 si ritengono ottemperate a condizione che vengano recepite le indicazioni illustrate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con DGR n. 1-191 del 4.08.2014 ed in applicazione della L. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2001 nonché ai sensi dell'art. 40 del d. lgs 14 marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

Il Dirigente
Graziano Volpe